

# NOTA INFORMATIVA



## ADEGUAMENTO ALLA PART FCL DELLE ABILITAZIONI RILASCIATE SECONDO NORMATIVA NAZIONALE E CANCELLAZIONE DELLE ABILITAZIONI PER IL LANCIO DI PARACADUTISTI E PER L'ABILITAZIONE AL VOLO IN MONTAGNA PER ELICOTTERI

### Applicazione del Reg. (UE) 1178/2011 e successivi emendamenti

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	<i>Non interessato</i>
ATM	<i>Non interessato</i>
EAL	<i>Non interessato</i>
LIC	<i>Tutti i piloti titolari di licenze di volo, tutte le ATO, le OR e le DTO</i>
MED	<i>Non interessato</i>
NAV	<i>Non interessato</i>
OPV	<i>Parzialmente interessato</i>
SEC	<i>Non interessato</i>

#### 1. INTRODUZIONE

Il Regolamento (UE) 1178/2011 (Air Crew Regulation) e le successive modificazioni ed integrazioni stabiliscono i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1139 (Basic Regulation).

L'implementazione del Regolamento 1178/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, già avviata per il conseguimento e la conversione delle licenze, viene ora completata con l'adeguamento delle rimanenti abilitazioni nazionali regolate dal DPR 566 del 1988 e dal DM 467T del 1992.

Con la visita di standardizzazione nel dominio FCL avvenuta nel novembre 2019 l'EASA ha chiesto di cancellare le abilitazioni per il lancio di paracadutisti da velivolo, da elicottero o da pallone e l'abilitazione al Volo in montagna per elicotteri in quanto non previste dai suddetti Regolamenti europei.

#### 2. SCOPO E APPLICABILITA'

Questa Nota Informativa intende fornire indicazioni circa:

- le abilitazioni nazionali che, a seguito dei *rapporti di conversione*, vengono riconosciute come abilitazioni secondo Part-FCL “Subpart I-Additional Ratings”,
- i programmi di addestramento necessari al loro conseguimento,
- la cancellazione delle abilitazioni nazionali che non rientrano in quelle previste dal Regolamento (UE) 1178/2011.

### 3. CONVERSIONE ABILITAZIONI NAZIONALI

ENAC, a seguito comparazione dei rispettivi requisiti, ha predisposto e sottoposto ad EASA i *rapporti di conversione* richiesti dal Regolamento (UE) 1178/2011 per il trasferimento ordinato sulle licenze secondo Part FCL delle abilitazioni precedentemente rilasciate in accordo alle norme nazionali.

Le seguenti abilitazioni previste dal DPR 566/88 e dal DM 467/T (rif. alle relative *schede*) vengono pertanto automaticamente riconosciute e convertite nelle corrispondenti abilitazioni secondo Part FCL:

abilitazione nazionale	rating FCL corrispondente
Abilitazione acrobatica (scheda 23/V)	FCL.800 Aerobatic rating
Abilitazione per istruttore acrobatico (scheda 17/V)	FCL.905.FI FI privilegio lettera (g)
Traino alianti con velivolo (scheda 25/V)	FCL.805 (b) Sailplane Towing
Uso di Aviosuperfici in pendenza e a fondo innevato o ghiacciato (scheda 27/V)	FCL.815 Mountain Rating

Si evidenzia che per le aviosuperfici non in pendenza non è richiesto un addestramento ma un'attività di volo come da previsto dal D.M. 8 agosto 2003 Art.21.

Vengono invece cancellate le abilitazioni ancora in vigore secondo la normativa nazionale non previste dal Regolamento (UE) 1178/2011:

abilitazione nazionale	rating FCL
Lancio di paracadutisti da velivolo (scheda 26/V)	//
Lancio di paracadutisti da elicottero (scheda 26/E)	//
Lancio di paracadutisti da pallone libero (scheda 2/PL)	//
Abilitazione al volo in montagna per elicotteri (scheda 27/E)	//

La modalità di qualificazione dei piloti per il lancio di paracadutisti rientra nel Regolamento (UE) 965/2012 AIR OPS, così come l'eventuale necessità di qualifica al volo in montagna per i piloti di elicotteri.

### 4. MODALITA' DI TRASCRIZIONE DELLE ABILITAZIONI SULLA LICENZA

Le abilitazioni convertibili previste dal Regolamento (UE) 1178/2011, Subpart I - Additional Rating, potranno essere trascritte, senza un termine temporale per la trascrizione, in occasione della prima ristampa della licenza, nel campo XII/XIII “*pagina delle abilitazioni*”. I privilegi dell'Istruttore Acrobatico FI saranno inseriti nella pagina XII “*Ratings Certificates and Privileges*” come gli altri privilegi dell'Istruttore FI.

**Le seguenti abilitazioni, non previste dal Regolamento (UE) 1178/2011, dovranno invece essere cancellate dalla licenza anche se presenti nell'allegato nazionale:**

- Lancio di paracadutisti da velivolo (scheda 26/V)
- Lancio di paracadutisti da elicottero (scheda 26/E)
- Lancio di paracadutisti da pallone libero (scheda 2/PL)
- Abilitazione al volo in montagna per elicotteri (scheda 27/E)

Sarà cura del pilota conservare una copia della licenza con le precedenti abilitazioni possedute

per il lancio di paracadutisti da velivolo, da elicottero, da pallone e per il volo in montagna di elicotteri al fine di dimostrare a terzi l'addestramento secondo i programmi di addestramento previsti dalle schede 26/V, 26/E, 2/PL e 27/E del DM 467/T, effettuato precedentemente all'entrata in vigore della presente Nota Informativa.

Sarà invece cura delle ATO e delle DTO chiedere ai team di certificazione ENAC la rimozione dalla specifica di addestramento dei programmi relativi al conseguimento delle abilitazioni per il lancio di paracadutisti da velivolo, da elicottero, da pallone e l'abilitazione al volo in montagna per elicotteri.

## 5. NUOVI CONSEGUIMENTI

A decorrere dalla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, coloro che richiedano una nuova abilitazione prevista dal Regolamento (UE) 1178/2011, Subpart I Additional Rating, dovranno ottemperare ai relativi programmi di training e checking previsti dal Regolamento stesso.

Operatori aerei e relativi PIC dovranno rispettare quanto previsto dal Reg.UE 965/2012, e relative AMC/GM, ed in particolare riguardo al risk assessment (per es. in ORO.GEN.200 o NCO.SPEC.105) o riguardo all'obbligo di specificare esperienza e addestramento del personale di volo (per es. in SPO.OP.230 o SPO.SPEC.PAR.100).

Pertanto per i voli di lancio paracadutisti o per il volo di elicotteri in montagna, oggetto della presente Nota Informativa, si dovrà tenere conto per i piloti della necessità di esperienza e addestramento addizionali rispetto ai minimi previsti dal Regolamento (UE) 1178/2011.

## 6. CHIARIMENTI

Domande sull'argomento della presente Nota Informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail [operazionivolo.personale@enac.gov.it](mailto:operazionivolo.personale@enac.gov.it)

## 7. VALIDITÀ'

Le indicazioni della presente Nota Informativa decorrono dalla data della sua pubblicazione sul sito dell'ENAC e sostituiscono i corrispondenti contenuti della Nota Informativa 2019-006 del 24 maggio 2019 che viene .

A partire dalla data di pubblicazione della presente Nota Informativa non trovano più applicazione, in materia di abilitazioni, le seguenti schede di cui al DPR 566 del 1988 e al DM 467T del 1992:

- 17/ V
- 23/ V
- 25/ V
- 26/V,26/E,2/PL
- 27/E,27/V

Questa Nota Informativa rimane in vigore fino a diverso avviso.

Firmato

Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo

Ing. Mario Tortorici

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)